

Sent. N. 2468 del 30 gennaio 2009

(emessa il 14 novembre 2008) della Corte Cass., Sez. III. - Pres. Di Nanni Rel. Lanzillo

Massime:

L'art. 5, 3° comma, legge 5 giugno 1990 n. 135 — secondo cui nessuno può essere sottoposto al test anti HIV senza il suo consenso, se non per motivi di necessità clinica, nel suo interesse — deve essere interpretato alla luce dell'art. 32, 2° comma, Cost., nel senso che, anche nei casi di necessità clinica, il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre, ed ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente. E dal consenso si potrebbe prescindere solo nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per i terzi, od altro) circostanze che il giudice deve (ove sorga una controversia fra il paziente e i sanitari) indicare nella motivazione.

A norma dell'art. 5, 1° comma, legge 5 giugno 1990 n. 135, è onere del personale sanitario dimostrare di avere adottato tutte le misure occorrenti allo scopo di garantire il diritto del paziente alla riservatezza e di evitare che i dati relativi all'esito del test ed alle condizioni di salute del paziente medesimo possano pervenire a conoscenza dei terzi (ne caso di specie la madre del paziente aveva appreso della sierpositività del figlio prendendo visione della cartella clinica nella sale infermieri ove si era abusivamente introdotta).